

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 febbraio 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 2007, n. 275.

Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2008.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 746, comma quarto, del codice della navigazione Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, settima e ottava tranche Pag. 10

Ministero della salute

DECRETO 31 dicembre 2007.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 18 gennaio 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di L'Aquila Pag. 12

DECRETO 21 gennaio 2008.

Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori Pag. 13

DECRETO 24 gennaio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno Pag. 14

DECRETO 24 gennaio 2008.

Comunicazioni obbligatorie dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare Pag. 14

DECRETO 1° febbraio 2008.

Rideterminazione delle tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Isernia Pag. 15

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 1° febbraio 2008.

Autorizzazione all'Istituto «Dedalus cooperativa sociale - Corso di psicoterapia familiare e sistemico sociale», con sede in Roma, abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a cambiare denominazione in «Istituto Dedalus - Scuola di specializzazione in psicoterapia» Pag. 16

Ministero dei trasporti

DECRETO 14 gennaio 2008.

Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori - Quesiti e tipi di esercitazione.
Pag. 17

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 30 ottobre 2007.

Modifica degli allegati II, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Pag. 19

DECRETO 30 ottobre 2007.

Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE Pag. 21

DECRETO 22 novembre 2007.

Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.
Pag. 24

DECRETO 5 febbraio 2008.

Autorizzazione al laboratorio «Chemicalab Sas del Dr. Domenico Giovini e C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove Pag. 36

DECRETO 5 febbraio 2008.

Autorizzazione al «Laboratorio di Ricerche Locorotondo Sas», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.
Pag. 38

DECRETO 5 febbraio 2008.

Autorizzazione al «Laboratorio di Ricerche Locorotondo Sas», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove Pag. 40

DECRETO 5 febbraio 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato» con decreto 15 novembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.
Pag. 41

DECRETO 5 febbraio 2008.

Autorizzazione dell'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino di Filiano, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 Pag. 43

DECRETO 5 febbraio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Astra Studio Chimico Associato» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove Pag. 43

DECRETO 5 febbraio 2008.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Vastedda della Valle del Belice» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 novembre 2007 Pag. 46

DECRETO 30 ottobre 2007.

Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 febbraio 2006, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

Considerata la necessità di recepire la decisione della Commissione n. 2006/464/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 espresso nella seduta del 7 e 8 maggio 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Scopi generali

1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio nazionale del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, in appresso denominato «l'organismo».

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente decreto per «vegetali» si intendono i vegetali e le parti di vegetali del genere *Castanea* Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Art. 3.

Divieti

1. È vietato introdurre, spostare o detenere nel territorio nazionale esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo e vegetali infestati dallo stesso.

2. È vietato spostare vegetali al di fuori o all'interno delle zone delimitate di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.

Art. 4.

Importazione di vegetali

1. Fatto salvo quanto disposto, dall'allegato III, parte A, sez. II e dall'allegato IV, parte A, sez. I, punti (11.1), (11.2), (33), (36.1), (39) e (40) del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali provenienti da Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio nazionale unicamente nel caso in cui:

a) sono accompagnati dal certificato fitosanitario, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 214/2005, che indica alla rubrica «dichiarazione supplementare»:

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione ubicati in Paesi dove l'organismo non è presente, oppure

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «paese di origine» indica la denominazione della zona indenne.

b) al loro ingresso nella Comunità sono stati sottoposti ad ispezione, conformemente all'art. 36 del decreto legislativo n. 214/2005, per determinare la presenza dell'organismo e ne siano stati dichiarati indenni.

Art. 5.

Produzione e circolazione di vegetali all'interno del territorio nazionale

1. Ai sensi del presente decreto i vegetali sono sottoposti a controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione secondo quanto disposto dagli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. In fase di commercializzazione i vivaisti e gli operatori professionali notificano sia alla propria struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che alla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiali di moltiplicazione, compresi i dati identificativi degli acquirenti.

3. I vegetali originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità all'art. 4 del presente decreto possono essere spostati dal loro luogo di produzione, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali, solo se accompagnati da un passaporto delle piante conformemente al decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 6.

Requisiti particolari

1. Fatti salvi i requisiti previsti al punto 7 dell'allegato IV, parte A, sezione II del decreto legislativo n. 214/2005, il passaporto delle piante di cui all'articolo precedente può accompagnare esclusivamente i vegetali che:

a) sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione in uno Stato membro dove l'organismo è notoriamente assente, oppure;

b) sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione che la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ha riconosciuto indenne dall'organismo nocivo, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ne ha dato notifica al Servizio fitosanitario centrale.

Art. 7.

Indagini e notifiche

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, eseguono annualmente controlli ufficiali per riscontrare la presenza dell'organismo nei territori di propria competenza, avvalendosi anche della collaborazione del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali. I risultati di tali controlli sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 ottobre di ogni anno.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, qualora accertino la comparsa dell'organismo in aree precedentemente risultate indenni ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

3. Chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell'organismo è obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 8.

Fissazione delle zone delimitate

1. Quando viene confermata la presenza dell'organismo in una zona, le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fissano zone delimitate e prescrivono le misure ufficiali previste, impartendone le prescrizioni attuative, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 214/2005.

2. Dell'istituzione delle zone delimitate viene data immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, trasmettendo le opportune mappe in scala e specificando le misure in esse adottate sia per eradicare sia per contenere l'organismo.

Art. 9.

Zone delimitate

1. Le zone delimitate di cui all'articolo precedente consistono in:

a) zona focolaio, dove si ritiene ancora possibile l'eradicazione dell'organismo, è costituita dall'area infestata dove la presenza dell'organismo è stata confermata e comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo, e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione, più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di là del confine dell'area infestata;

b) zona insediamento, dove la diffusione dell'organismo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione, è costituita dall'area infestata dove la presenza dell'organismo è stata confermata e comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di là del confine dell'area infestata.

2. Nei casi in cui diverse fasce tampone si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

3. Se in base ai controlli annuali di cui all'art. 7, l'organismo non è più rinvenuto nelle zone focolaio, in cui sono stati effettuati interventi di eradicazione, per un periodo di tre anni, tali zone sono abolite e non sono più applicate le misure previste.

Art. 10.

Misure nelle zone delimitate

1. Le misure ufficiali da prescrivere nelle zone delimitate comprendono almeno:

a) nelle zone focolaio:

il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno di esse, a norma dell'art. 3, comma 2 del presente decreto;

azioni destinate ad eradicare l'organismo nocivo, come la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante che mostrano i sintomi causati dall'organismo e, se necessario, di tutte le piante di uno stesso lotto al momento dell'impianto e un controllo della presenza dell'organismo con ispezioni adeguate durante il periodo di potenziale presenza nelle galle infestate;

b) nelle zone insediamento:

il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno di esse, a norma dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.

Art. 11.

Notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri

1. Il servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a) i risultati delle indagini annuali, di cui all'art. 7, entro il 31 dicembre di ogni anno;

b) la comparsa dell'organismo in aree precedentemente risultate indenni, ai sensi dell'art. 16 della direttiva n. 2000/29 CE, appena ricevuta la comunicazione dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;

c) l'istituzione delle zone delimitate, corredate dalle opportune mappe in scala, e le misure in esse adottate sia per eradicare sia per contenere l'organismo, appena ricevuta la comunicazione dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 12.

Autorizzazioni

1. Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare l'introduzione, lo spostamento o la detenzione di esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo o di vegetali infestati dallo stesso, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, secondo le procedure previste dagli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. In applicazione delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono autorizzare gli spostamenti di vegetali prodotti nelle aree delimitate del territorio di loro competenza e adottano le specifiche procedure ritenute valide su conforme parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005.

3. A seguito dei risultati di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, possono

autorizzare gli spostamenti di vegetali all'interno delle aree di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del territorio di loro competenza.

4. Dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, i vegetali prodotti conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto, previa specifica autorizzazione della struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio, possono esser temporaneamente introdotti nelle zone delimitate ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento.

Art. 13.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 14.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi del presente decreto, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 23 febbraio 2006 concernente le misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu è abrogato.

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4
foglio n. 218

08A01152